

# COVID-19

## Circolare Ministeriale n. 27/E del 19 ottobre 2020

L'Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare Ministeriale n. 27/E del 19 ottobre 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti.

Nel documento di prassi sono stati analizzati i seguenti temi (nonché fornite alcune esemplificazioni numeriche) relativamente:

- ◆ alle modalità di applicazione dell'articolo 24 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (di seguito, Decreto);
- ◆ all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del Decreto-Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato *"Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno"*.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL DECRETO

#### NOTA BENE (articolo 24 del Decreto)

**In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:**

- ◆ **del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando per detto periodo di imposta il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate previste;**
- ◆ **della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per particolari categorie di soggetti) dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020.**

**L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).**

## 1. Operatività dell'esclusione della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020 dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno

È stato precisato che il contribuente che nella determinazione degli acconti applica il “*metodo storico*” è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale - “ISA”), e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “*figurativo*” (pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli “ISA”) e del secondo acconto corrisposto.

Nel caso in cui il contribuente utilizzi il metodo “*previsionale*”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli “ISA”) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo di imposta 2020, e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “*figurativo*” (pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli “ISA”) e del secondo acconto corrisposto.

### ATTENZIONE

In entrambe le ipotesi, il primo acconto “*figurativo*” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato - in linea generale - secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere, “*e ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto (storico o previsionale)*”.

## 2. Saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto

Il contribuente che applica il metodo “*storico*” è tenuto a versare per il periodo di imposta 2020:

- ◆ il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli “ISA”);
- ◆ l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “*figurativo*” (pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli “ISA”) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

Nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi il metodo “*previsionale*”, lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo di imposta 2020:

- ◆ un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli “ISA”) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta;
- ◆ l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “*figurativo*” pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

## ATTENZIONE

In entrambe le ipotesi, il primo acconto “*figurativo*” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in termini generali secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

## **AMBITO APPLICATIVO DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 23 DEL 2020**

### NOTA BENE

**L’articolo 20 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato “*Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno*”, prevede che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**

**Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.**

Come precisato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2020 (paragrafo 4.1), tale disposizione si applica anche:

- ◆ all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- ◆ alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

L’articolo 20 citato si applica anche agli acconti relativi alle addizionali di tali imposte, con scadenza 30 giugno 2020.

Resta invece esclusa l’applicazione di tale disposizione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, “*non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo - in unica soluzione o come prima rata - dell’imposta dovuta per l’anno 2019*”.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)